



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2025

**Dovere di solidarietà
e riconoscimento dell'altro**

di Chiara Tripodina

EDITORIALE SCIENTIFICA

DOVERE DI SOLIDARIETÀ E RICONOSCIMENTO DELL'ALTRO

di Chiara Tripodina

Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico
Università del Piemonte Orientale

*Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
– Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? – chiede Kublai Kan.
– Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra – risponde Marco –
ma dalla linea dell'arco che esse formano.
Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo.
Poi soggiunge: – Perché mi parli delle pietre?
È solo dell'arco che mi importa.
Polo risponde: – Senza pietre non c'è arco
[Italo Calvino, *Le città invisibili*, 1972]*

SOMMARIO: 1. TU NON MI INTERESSI; 2. DALL'INDIVIDUO ALLA PERSONA; 3. DALL'UGUAGLIANZA FORMALE ALL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE; 4. RICONOSCIMENTO DELL'ALTRO E RESPONSABILITÀ; 5. DOVERE DI SOLIDARIETÀ COME PONTE; 6. SOLIDARIETÀ (VERTICALE) DELLA REPUBBLICA-ISTITUZIONE; 7. SOLIDARIETÀ (ORIZZONTALE) DELLA REPUBBLICA-COMUNITÀ; 8. DOVERI COSTITUZIONALI DI SOLIDARIETÀ IMPOSTI E VOLONTARI: SUL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE; 9. DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETÀ E STATO SOCIALE; 10. COSA RESTA DELLA SOLIDARIETÀ E DEL RICONOSCIMENTO DELL'ALTRO.

1. Tu non mi interessi

«“Tu non mi interessi”. Ecco una frase che un uomo non può rivolgere a un altro uomo senza commettere una crudeltà e ferire la giustizia».

È questo l'*incipit* del saggio di Simone Weil, *La persona è sacra?*¹.

Il disinteresse, la mancanza di attenzione, il non riconoscimento

¹ S. WEIL, *La persona è sacra?*, in *Una costituente per l'Europa. Scritti londinesi*, a cura di D. Canciani e M.A. Vito, Roma, 2019, pp. 188 ss. Si veda F. PIZZOLATO, *Oltre il personalismo: Simone Weil e la critica alla nozione di diritto*, in *Jus*, n. 3/2014, pp. 459 ss.

dell'altro sono per Weil nemici della giustizia, che consiste nel «vigilare affinché non sia fatto del male agli uomini»², e non ha nulla a che fare con la nozione di diritto, legata invece «a quella di spartizione, di scambio, di quantità»³. Se infatti si dice a qualcuno: «“Ciò che mi stai facendo non è giusto”, è possibile stimolare e risvegliare alla fonte lo spirito d'attenzione e d'amore. Non si ottiene lo stesso scopo con parole come: “Io ho il diritto di...”, “Tu non hai il diritto di...”». La parola “diritto” trasforma «quello che avrebbe dovuto essere un grido risalito dal fondo delle viscere in un lamentoso brontolio di rivendicazione, senza purezza né efficacia»⁴.

Le Costituzioni del Novecento, e quella italiana in particolare, rappresentano una sfida all'assunto weiliano della distanza radicale e incolmabile tra il linguaggio della giustizia e quello del diritto. In esse, l'obbligo morale «perenne ed esclusivo» che per Weil grava su ogni essere umano, di «porre rimedio, nei limiti delle proprie responsabilità e per quanto è in suo potere, a tutte le privazioni dell'anima e del corpo in grado di distruggere o mutilare la vita terrestre di qualsiasi essere umano»⁵, viene tradotto in un principio giuridico. Di più, in un dovere costituzionale, che prende il nome di “dovere di solidarietà”. E l'aspirazione alla giustizia diventa programma politico, prendendo il nome di “giustizia sociale”.

In questo modo il “riconoscimento dell'altro” entra nella zona d'interesse del costituzionalismo contemporaneo.

2. Dall'individuo alla persona

Questo avviene soprattutto attraverso due passaggi fondamentali, che segnano un'evoluzione rispetto al costituzionalismo settecentesco e ottocentesco; passaggi strettamente interdipendenti tra loro tanto nelle premesse teorico-culturali, quanto nelle ricadute sociali: da un lato, il trasferimento dello sguardo dall'“individuo” alla “persona”, al cui servizio lo Stato viene posto; dall'altro lo sviluppo del principio di uguaglianza da una dimensione meramente formale a una anche sostanziale

² *Ibidem*, p. 207.

³ *Ibidem*, 197.

⁴ *Ibidem*, p. 199.

⁵ S. WEIL, *Dichiarazione degli obblighi verso l'essere umano*, in *Una costituente per l'Europa*, cit., p. 117.

Quanto al primo passaggio, dall'individuo alla persona, il suo compimento risulta con estrema chiarezza nella prima parte dell'articolo 2 della Costituzione italiana, laddove è disposto che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Si radica qui il *principio personalista*⁶, esito consapevole di una lunga e approfondita riflessione da parte dei costituenti, come emerge dalla lettura degli Atti dell'Assemblea costituente⁷.

Il punto d'avvio è dato dalla Relazione sui principi relativi ai rapporti civili di Giorgio La Pira, presentata in seno alla I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione e ivi discussa nel settembre del 1946. La Pira ritiene impossibile ignorare la «dura esperienza dello stato "totalitario"», il cui principio fondante fu «non lo Stato per l'uomo, ma l'uomo per lo Stato». Nel costruire la nuova Repubblica italiana, occorre ribaltare questa impostazione: «lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato».

Non è qui il luogo per ricostruire nella sua interezza la discussione che matura dalla relazione di La Pira, nel corso della quale i costituenti dei diversi gruppi politici (e particolarmente i democratico-cristiani da un lato, i comunisti con i socialisti dall'altro), dapprima lontanissimi e in polemica tra di loro, progressivamente si approssimano intorno al concetto di «persona». Probabilmente inteso in modo profondamente diverso, eppure calamita di una «felice convergenza delle concezioni solidaristiche cristiane con le concezioni di solidarietà sociale di cui sono portatrici le forze socialiste e comuniste»⁸.

Riporto solo alcune frasi emblematiche e ben riassuntive del punto di approdo.

⁶ Tra i fondatori del personalismo, E. MOUNIER, *Rivoluzione personalista e comunitaria* (1935), Roma, 2022; IDEM, *Il personalismo* (1949), Torino, 1974; J. MARITAIN, *La persona e il bene comune* (1947), Brescia, Morcelliana 1980; J. MARITAIN, *L'uomo e lo Stato* (1951), Milano, 1953. Sul personalismo e l'influenza esercitata in Costituente, tra gli altri, G. CAMPANINI, *La sinistra cattolica, Maritain e Mounier*, in *Civitas*, 1976, 1, pp. 21 ss.; F. PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Milano, 1999, p. 70 ss.; P. POMBENI, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, Bologna, 1979.

⁷ Gli atti dell'Assemblea costituente sono facilmente reperibili *on-line* sul sito istituzionale della Camera dei Deputati e sui siti: *La nascita della Costituzione*, a cura di F. Calzaretto; *Come nasce la Costituzione*, a cura di E. Lamarque e G. Valditara.

⁸ Moro (gruppo Democratico cristiano), Prima sottocommissione, seduta dell'1 ottobre 1946.

Per Aldo Moro, l'articolo 2 della Costituzione in via di approvazione è destinato a caratterizzare «in senso largamente umano» il volto storico della Repubblica italiana, perché «uno Stato non è democratico se non è al servizio dell'uomo»⁹. Ma quale uomo? Moro è esplicito in questo: «quando noi parliamo di autonomia della persona umana, evidentemente non pensiamo alla persona isolata nel suo egoismo e chiusa nel suo mondo». Non intendiamo «attribuire ad essa un'autonomia che rappresenti uno splendido isolamento. Vogliamo dei collegamenti, vogliamo che queste realtà convergano, pur nel reciproco rispetto, nella necessaria solidarietà sociale»¹⁰. Ecco l'uomo! Non singolo, separato, chiuso nel suo splendido isolamento, ma ricco di raccordi, di «collegamenti» con gli altri uomini e con le comunità – familiari, lavorative, politiche, religiose... – di cui fa parte: l'«uomo guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l'uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie forme»; l'uomo «libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi»; l'uomo capace di agire pienamente «secondo una libera vocazione sociale»¹¹.

Nella medesima direzione vanno le parole di Lelio Basso: «oggi la società non si può considerare una somma di individui, perché l'individuo vuoto non ha senso se non in quanto membro della società. Nessuno vive isolato, ma ciascun uomo acquista senso e valore dal rapporto con gli altri uomini: l'uomo non è, in definitiva, che un centro». Non ha dunque più senso la contrapposizione individuo-Stato «intesi quasi come entità astratte e lontane l'una dall'altra»: l'uomo trae il suo senso e valore dall'essere «centro di rapporti sociali»; la Repubblica, a sua volta, «trae il suo senso e il suo significato solo dalla partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale». Ed ecco il disegno costituyente: «noi non facciamo, e non vogliamo fare, una Repubblica di individui»; «vogliamo fare la Repubblica, lo Stato in cui ciascuno partecipi attivamente per la propria opera, per la propria partecipazione effettiva, alla vita di tutti»¹².

Questa immersione nelle vive parole dei costituenti restituisce l'i-

⁹ Moro (gruppo Democratico cristiano), Assemblea costituente, seduta del 13 marzo 1947.

¹⁰ *Ibidem.*

¹¹ Moro (gruppo Democratico cristiano), Assemblea costituente, seduta del 24 marzo 1947.

¹² Basso (gruppo Socialista), Assemblea costituente, seduta del 6 marzo 1947.

dea di Repubblica che essi nutrono nel momento in cui sollevano lo sguardo «al di là delle macerie»¹³. Una Repubblica nella quale la persona, così schiacciata e oppressa dal regime totalitario fascista, viene posta come «pietra d'angolo» dell'intero edificio costituzionale¹⁴.

Questa persona, che a sbalzo emerge nitida dallo sfondo, non ha più niente a che fare con lo «scarnito individuo»¹⁵ del razionalismo settecentesco: il singolo che, come su una fortezza, si erge isolato al culmine dei suoi diritti, spogliato da ogni appartenenza¹⁶. La persona che la Costituzione pone al centro della sua tessitura è «socialmente e storicamente annodata»¹⁷: un nodo dal quale si dipartono fili e, da questi, trame e orditi. Non vi è alcuna visione solipsistica dell'uomo: «l'essere, per ogni uomo, passa necessariamente attraverso un *esserci*»¹⁸.

La «persona» coincide, dunque, con l'essere umano concepito nella concretezza della sua esistenza, nella pienezza delle sue esperienze relazionali, mentre opera nella società e così realizza se stesso¹⁹. *L'homme situè*, «quale incontriamo nelle relazioni della vita quotidiana, quale lo caratterizzano la sua professione, il suo ambiente e i suoi mezzi di vita, i suoi gusti, i suoi bisogni, le possibilità che gli si offrono»²⁰. L'«uomo sociale»²¹, per il quale è preziosa tanto la pienezza della realizzazione, quanto l'insopprimibile socialità.

¹³ Meuccio Ruini, Presidente della commissione dei settantacinque, Assemblea costituente, seduta del 12 marzo 1947.

¹⁴ La Pira (gruppo Democratico cristiano), Assemblea costituente, seduta del 11 marzo 1947.

¹⁵ Condorelli (gruppo del Blocco Nazionale della Libertà), Assemblea costituente, seduta del 15 marzo 1947.

¹⁶ L'immagine della fortezza è anche in M. BENASAYAG, A. DEL REY, *Elogio del conflitto* (2007), Milano, Feltrinelli, 2008, p. 9, per cui gli individui «tendono aIVERSI come microfrazioni immerse in inquietanti e microscopiche *no man's lands*».

¹⁷ A. BALDASSARRE, *Le ideologie costituzionali dei diritti di libertà*, in *Democrazia e diritto*, n. 2/1976, p. 293.

¹⁸ F. PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, cit., p. 124. Anche per F.M. DE SANCTIS, *Comunità*, in U. Pomarici (a cura di), *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, Torino, 2007, p. 116, il baricentro è spostato dall'aver «all'essere-comune, all'essere-relazione, all'inter-esse».

¹⁹ N. OCCHIOCUPO, *Profili essenziali del "progetto di società e stato" delineato nella costituzione repubblicana*, in *Diritto e società*, 1987, pp. 350 ss.

²⁰ G. BURDEAU, *La démocratie. Essai synthétique* (1956), *La democrazia*, Milano, 1961, p. 25.

²¹ G. CAPOGRASSI, *L'esperienza in concreto*, in *Opere*, Milano, 1959, vol. III, p. 250. Parla della persona come «uomo sociale» anche Condorelli (gruppo del Blocco Nazionale della Libertà), Assemblea costituente, seduta del 15 marzo 1947.

Non c'è più, di conseguenza, uno sguardo volto unicamente al singolo che si relaziona direttamente e isolatamente con lo Stato, ma si riconosce importanza a tutti quei "corpi intermedi" tra l'individuo e lo Stato (la famiglia, la scuola, il lavoro, il partito, la chiesa...), all'interno delle quali si svolge la vita dell'uomo, dandole valore e significato. Da questo nuovo sguardo nascono i diritti dei singoli nelle formazioni sociali e delle formazioni sociali stesse, nonché la garanzia di quelle libertà collettive, di riunione e di associazione (politica, sindacale, religiosa...), attraverso le quali la persona opera insieme ai membri delle comunità alla quale appartiene per perseguire fini comuni.

L'esito è una visione antropologica nuova: l'uomo non è più isola, chiuso «dentro la torre d'avorio del suo piacere e del suo sogno e della sua "proprietà"»²². L'isola è in realtà un continente, i cui confini non sono più dati dall'epidermide del singolo, ma dalla comunità politica nella quale egli è immerso e radicato.

Questa immersione e radicamento non sono però finalizzati alla sottomissione della parte al tutto, ma alla piena realizzazione e autonomia personale. È questo l'elemento di novità rispetto all'organicismo del passato: la comunità è elemento qualificante dello sviluppo personale, che non limita, ma amplifica e arricchisce le potenzialità individuali, esaltando «soprattutto la capacità di superare l'isolamento con vari accorgimenti che consentono di istituire un potere finalmente non tirannico»²³.

3. Dall'uguaglianza formale all'uguaglianza sostanziale

L'altro passaggio fondamentale è quello dall'uguaglianza formale all'uguaglianza sostanziale.

Nelle Costituzioni del Novecento si affaccia una nuova consapevolezza: la non sufficienza della mera dichiarazione formale della pari uguaglianza e libertà di tutti i cittadini, quando nella società esistono ostacoli che impediscono di fatto ad alcune persone di essere realmente libere e uguali. Tanto che per esse questa dichiarazione formale rischia di rappresentare una mera promessa sulla carta, quando non un'irrisoluzione.

²² G. CAPOGRASSI, *Analisi dell'esperienza comune*, in *Opere*, cit., vol. II, p. 152 ss.

²³ N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia* (1984), Torino, 1995, p. XXV.

Anche in questo caso, la raggiunta consapevolezza si traduce in un principio costituzionale: nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, dopo il principio di uguaglianza formale presente nel primo comma, trova spazio il *principio di uguaglianza sostanziale*: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese».

Se dell'articolo 2 la paternità iniziale è principalmente di Giorgio La Pira, dell'articolo 3 è invece di Lelio Basso, per il quale – come dichiara nella sua *Relazione sulle libertà civili* – il principio di uguaglianza sostanziale rappresenta «una norma nuova, non esistendo in alcuna costituzione»: «una norma-principio», volta a costituire «la chiave» di tutte le disposizioni in materia di diritti sociali, e destinata a dare «alla Costituzione una chiarezza di inquadratura e una solidità di base che altrove non è riscontrabile»²⁴.

A chi in Sottocommissione gli chiede di chiarire il concetto che si vuole esprimere con l'articolo, Basso risponde che non basta più l'eguaglianza puramente formale «per dire che si sta costruendo uno Stato democratico, ma che invece l'essenza dello Stato democratico consiste nella misura maggiore o minore del contenuto che sarà dato a questo concreto principio sociale», dal momento che «nella concreta realtà sociale» esistono «ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il raggiungimento dell'affermata eguaglianza». Si tratta, dunque, di una direttiva indicata al legislatore «come un solco in cui egli debba camminare, come affermazione della finalità cui la democrazia tende e cioè verso l'eguaglianza sociale»²⁵.

Così, nella costituzione italiana, “la giustizia” fa la pace con “il diritto”, e la giustizia sociale diventa un compito da perseguire da parte della Repubblica.

4. Riconoscimento dell'altro e responsabilità

Cosa hanno a che fare questi passaggi – da individuo a persona, da

²⁴ *Relazione del deputato Basso Lelio sulle libertà civili*.

²⁵ Basso (gruppo socialista), Prima Sottocommissione, seduta del 11 settembre 1946.

uguaglianza formale a sostanziale – con il tema del “riconoscimento dell’altro”?

Hanno a che fare, perché sono proprio l’aver visto l’uomo non più come individuo astratto e isolato, ma come «altro in concreto»²⁶ e irrelato, e l’aver acquisito consapevolezza dell’insufficienza del principio di uguaglianza formale, se seguito dall’abbandono dell’uomo concreto al suo destino personale e sociale, ad avere reso il riconoscimento dell’altro una questione di rilievo costituzionale, imponendo nei suoi confronti un’assunzione di *responsabilità*, intesa come «cura per un altro essere»²⁷.

Responsabilità di chi? Responsabilità della “Repubblica”, risponde la Costituzione negli articoli 2 e 3. Intendendo con “Repubblica”, tanto la “Repubblica-istituzione”, con l’apparato di organi ed enti che ad essa fanno capo; quanto la “Repubblica-comunità”, composta di tutti coloro che nel suo territorio risiedono, vivono, operano. In entrambi i casi grava sulla Repubblica il *dovere di riconoscere l’altro e di riconoscersi responsabili nei suoi confronti*. *Dovere*. Non morale, bensì costituzionale.

L’articolo 2 della Costituzione, infatti, non dice solo che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia come singolo, sia nelle formazioni ove si svolge la sua personalità». L’articolo continua: «e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». La congiunzione copulativa “e” lega la prima parte e la seconda parte dell’articolo, senza né punti, né punti e virgola a separarli²⁸, a rappresentare l’idea costituente di perfetta compenetrazione tra diritti e doveri nella costruzione della “persona costituzionale”.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, nel presentare l’articolo 2 all’Assemblea costituente, affermò che in esso stavano insieme, «come lati inscindibili, come due aspetti dei quali uno

²⁶ B. PEZZINI, *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà (a proposito di eguaglianza ed effettività dei diritti e tematizzazione della differenza)*, in B. Pezzini e C. Sacchetto (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, Milano, 2005, p. 111; P. HÄBERLE, *Le libertà fondamentali nello stato costituzionale*, Roma, 1993, p. 76, parla di «soggetto-in-relazione».

²⁷ H. JONAS, *Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica* (1979), Torino, 2009, p. 285.

²⁸ La virgola prima della “e” chiude un inciso e non separa. Il punto e virgola, presente in una delle versioni finali dell’articolo prima della approvazione, è stato poi nella versione finale rimosso.

non si può sceverare dall'altro, i diritti e i doveri». È questo, disse, il «segreto dell'articolo»: nello stesso tempo in cui «si riconoscono i diritti inviolabili della personalità umana, si ricorda che vi sono dei doveri altrettanto imprescindibili dei quali lo Stato richiede l'adempimento»²⁹.

Il pensiero sotteso è che non possono esservi diritti dell'uomo, o vana ne è la dichiarazione, se nel contempo non vi è un impegno attivo della "Repubblica" – istituzione e comunità – a darvi concretezza, adempiendo ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Perché, ancora con le potenti parole di Weil, «un diritto non è efficace di per sé, ma solo attraverso l'obbligo cui corrisponde; l'adempimento effettivo di un diritto non proviene da chi lo possiede, bensì dagli altri uomini che si riconoscono, nei suoi confronti, obbligati a qualcosa»³⁰.

Ecco che irrompe sulla scena il concetto di dovere. E la "frontiera" che separa diritti e doveri si sgretola³¹.

La cittadinanza costituzionale, come intesa e disegnata dei costituenti, si compone dunque di due profili: il diritto e il dovere; l'aver e il dare, che insieme costituiscono l'essere. E se il diritto è il momento della centralità della persona e della sua realizzazione nelle sue relazioni significative, il dovere è il momento della restituzione di quanto ricevuto e della costruzione del legame sociale³². In questa lettura, il principio personalista e il principio solidarista, entrambi annidati e annodati nell'articolo 2, non sono separabili «né concettualmente né praticamente»: sono piuttosto «la medesima cosa o, per meglio dire, il secondo è il primo in azione»³³.

²⁹ Ruini (gruppo misto), Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 24 marzo 1947.

³⁰ È questo l'incipit di S. WEIL, *La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri dell'uomo* (1943), Roma-Ivrea, 2017, p. 9.

³¹ G. LOMBARDI, *Doveri pubblici (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg. VI, Milano, 2002, p. 360.

³² Nello stesso senso F. POLACCHINI, *I doveri inderogabili di solidarietà*, in L. Mezzetti (a cura di), *Diritti e doveri*, Torino, 2013, p. 680. Anche U. VINCENTI, *Prima il dovere. Una ragionevole critica dei diritti imani*, Napoli, 2011, p. 61 intende i doveri come una sorta di "restituzione": «la nostra partecipazione alla *communitas* implica essenzialmente una relazione con il dovere: insieme noi *dobbiamo dare*; o donare o, ancora meglio, *restituire*. A chi? Agli altri, i nostri consorti o concittadini, in una prospettiva di mutualità o *reciprocità (munus-mutuus)*».

³³ A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi.it*, 28 agosto 2013, p. 12. Sul punto anche A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e*

È come se, nelle poche righe dell'articolo 2, la Costituzione esplicitasse programmaticamente i suoi “due lati”³⁴: quello della «Costituzione come *garanzia*, che si assume quale compito principale, se non esclusivo, quello di contrastare l'arbitrio dei decisori politici»³⁵, garantendo i «diritti di coloro che già ne sono titolari»³⁶; e quello della «Costituzione come *indirizzo fondamentale*», che «contiene, e prescrive, le finalità della consociazione politica, essenziali per l'esistenza stessa di un vincolo che possa dirsi automaticamente “politico”»³⁷, proponendosi di realizzare obiettivi di giustizia sociale «attraverso l'impegno comune e solidale dei consociati»³⁸.

5. Doveri di solidarietà come ponte

È da notare, con riguardo alla formulazione dell'articolo 2, che in esso non vi è un generico richiamo a “doveri inderogabili” come *pendant* dei “diritti inviolabili”. Non vi è alcuna indefinitzza. Vi è invece subito una specificazione forte e netta: la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili “di solidarietà”³⁹.

giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), in *Politica del diritto*, 1991, pp. 343 ss.; G. TARLI BARBIERI, *Doveri inderogabili*, in *Dizionario di Diritto Pubblico*, diretto da S. Cassese, Vol. III, Milano, 2006, pp. 2068 s.

³⁴ È di M. FIORAVANTI, *Art. 2*, Roma, Carocci editore, 2017, l'immagine dei “due lati” della Costituzione.

³⁵ Ivi, p. 7.

³⁶ Ivi, p. 37.

³⁷ Ivi, p. 8.

³⁸ Ivi, p. 32.

³⁹ Sul dovere di solidarietà, tra gli altri, G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna, 2022; A. APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*, Milano, 2012; EAD., *Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all'interno della comunità*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2016, pp. 1 ss.; M.C. BLAIS, *La solidarietà. Storia di un'idea*, Milano, 2012; D. BORGONOVO RE, F. CORTESE, D. FLORENZANO, *Diritti fondamentali, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza: un'introduzione*, Torino, 2012; R. CIPPITANI, *La solidarietà giuridica tra pubblico e privato*, Perugia, Università degli studi di Perugia, 2010; A. D'ANDREA, *Solidarietà e Costituzione*, in *Ius*, n. 1/2008, p. 193; S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, in *Diritto e società*, 1996, 1 ss.; S. GIUBBONI, *Solidarietà*, in *Politica del diritto*, 2012, pp. 525 ss.; F. GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, 2002; ID., *I doveri di solidarietà sociale*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi*, Torino, 2007, pp. 3 ss.; N. LIPARI, *La cultura della*

È inoltre significativo che sia “la Repubblica” il soggetto che – dopo avere riconosciuto e garantito i diritti inviolabili – “richiede l’adempimento” dei doveri. La parola “richiede” farebbe pensare a un *alter* a cui chiedere. In realtà la Repubblica richiede a se stessa l’adempimento dei doveri di solidarietà, intendendo la parola “Repubblica” in quell’accezione ampia di cui si è detto prima, che va dagli organi ed enti della Repubblica a ogni singola persona che in essa vive, risiede, opera, passando per le formazioni sociali e i corpi intermedi.

L’adempimento dei doveri di solidarietà grava dunque su tutti e ciascuno, nessuno escluso, proprio per la sostanza costitutiva del legame sociale di cui i doveri sono fatti. Ad attestarlo è anche la radice etimologica della parola “solidarietà”: *in solidum obligari* richiama l’istituto latino dell’“obbligazione in solido”, per la quale diversi co-debitori si impegnano a pagare “gli uni per gli altri e ognuno per tutti” una somma dovuta “per l’intero” (*in solidum*). Dal che risulta evidente che il dovere di solidarietà non può che essere comune a tutti e reciproco verso tutti.

L’*alter*, piuttosto, è colui al quale si indirizza la solidarietà.

“Solidarietà” è attenzione⁴⁰, è essere «inclinato verso l’al-

solidarietà nella Costituzione italiana, in *Parlamento*, n. 12/1989, pp. 16 ss.; A. MATTIONI, *Solidarietà giuridicizzazione della fraternità*, in A. MARZANATI, A. MATTIONI (a cura di), *La fraternità come principio di diritto pubblico*, Roma, Città Nuova, 2007; B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, cit.; S. PRISCO, *Solidarietà. Profili evolutivi di un valore costituzionale*, I, *Premesse storiche-sistematiche*, Napoli, 2000; E. ROSSI, Art. 2, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Cellotto, M. Olivetti, I, Torino, 2006, 38 ss.; F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Roma, 2012; F. POLACCHINI, *Il principio di solidarietà*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, Torino, 2013, pp. 227 ss.; F. RETUS, *Il principio di solidarietà*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Principi costituzionali*, Torino, 2011, pp. 819 ss.; A. RIVIEZZO, *Di norma solidale. Costituzione e progetto sociale nell’acquis della solidarietà*, Milano, 2024; S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un’utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014; V. TONDI DELLA MURA, *La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca*, in *RivistaAic*, n. 0/2010, pp. 1 ss.; L. VIOLINI, *I doveri inderogabili di solidarietà sociale: alla ricerca di un nuovo linguaggio per la Corte costituzionale*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali*, cit., pp. 517 ss., R. ZOLL, *Solidarietà*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, vol. 8, Roma, 1998, pp. 240 ss.; IDEM, *La solidarietà. Eguaglianza e differenza*, Bologna, 2003.

⁴⁰ “Attenzione” è parola cara a Simone Weil. In S. WEIL, *Forme dell’amore implicito di Dio*, in *Attesa di Dio*, Milano, 2008, pp. 108 ss., con riguardo all’episodio del buon samaritano che soccorre lo sventurato lasciato a terra nudo e percorso dai briganti sul ciglio della strada, presente nel vangelo di Luca, 10, 25-37, scrive: «uno solo

tro»⁴¹, l'opposto dicotomico del "Tu non mi interessi". È con-sentire: il «sentimento di unione e, per così dire, di immedesimazione nei problemi, in genere difficili o dolorosi, dell'altro da sé»; e «quando si tratta del fenomeno non episodico e isolato, bensì stabile e continuativo della persona in rapporto agli altri, solidarietà allude al rapporto e/o al sentimento di appartenenza ad un gruppo o formazione sociale»⁴².

Per tutto ciò, la solidarietà è un ponte. Crea rapporti, mette in relazione chi dà e chi riceve⁴³. È volta a superare confini, «a congiungere, a esigere quasi il riconoscimento reciproco, e così a permettere la costruzione di legami sociali»⁴⁴. È la materialità tangibile di tali legami: attraverso di essa si raggiunge la più compiuta integrazione e intima connessione tra persone, e tra persona e comunità politica. È il «vincolo di cittadinanza capace di legittimare limiti e sacrifici individuali in vista della stessa tenuta della comunità nazionale»⁴⁵. È «la via repubblicana all'unità politica»⁴⁶. È, in estrema sintesi, la

si ferma e presta attenzione. Gli atti che seguono sono un semplice effetto automatico di quel momento d'attenzione. Una simile attenzione è creatrice. Ma nel momento in cui si produce è rinuncia. Per lo meno se è pura. L'uomo accetta di diminuirsi concentrandosi in un dispendio di energia che è diretto non ad accrescere il suo potere, ma solo a conferire esistenza a un altro essere, indipendente da lui. Per di più, volere l'esistenza dell'altro equivale a trasferirsi in lui per simpatia, e di conseguenza significa condividere il suo stato di materia inerte».

⁴¹ T. GRECO, *Curare il mondo con Simone Weil*, Bari-Roma, 2023, p. 116. Scrive sempre T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Bari-Roma, 2021, p. 153: «ammettere che nel diritto esiste una dimensione orizzontale fondata sul riconoscimento dell'altro è l'unica via per includere in esso le dimensioni della relazionalità, della solidarietà e della fraternità».

⁴² COSÌ S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, cit., pp. 3 s.

⁴³ Anche per B. PEZZINI, *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà*, cit., p. 101, «La solidarietà crea un rapporto tra chi, in posizione attiva, compie prestazioni di solidarietà e chi le riceve, mettendo in relazione l'attività privata *altruistica*, cioè orientata alla soddisfazione di bisogni altrui, con lo *stato di bisogno* del beneficiario». Per G. BASCHERINI, *Doveri costituzionali*, in *Treccani.it*, p. 3, «I doveri di solidarietà calano la persona in trame di relazioni plurali, evidenziando tanto la concretezza di tali relazioni e dei molteplici "altri" che vi partecipano, quanto le responsabilità delle persone e delle istituzioni coinvolte».

⁴⁴ S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., p. 4.

⁴⁵ L. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, Torino, 2014, p. 70. Anche S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., p. 67, parla della solidarietà come «un connotato della stessa cittadinanza, intesa come insieme delle prerogative della persona».

⁴⁶ A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in L. VENTURA, A. MORELLI (a cura di), *Principi costituzionali*, Milano, 2015, p. 307.

«base della convivenza sociale normativamente configurata dal Costituente»⁴⁷.

Inestricabile dal concetto di solidarietà non è solo la responsabilità, ma anche la *reciprocità*: «il senso di solidarietà, infatti, non è altro che il sentimento di doverosità con cui ciascuno avverte gli obblighi e i doveri corrispondenti alle aspettative altrui, e al quale fa riscontro il sentimento reciproco di affidamento nel doveroso soddisfacimento da parte degli altri delle proprie aspettative»⁴⁸. Agente della solidarietà e beneficiario sono dunque «ruoli potenzialmente reversibili e interscambiabili»⁴⁹. Sicché la solidarietà è sì un ponte, ma che può essere percorso in un senso e nell'altro⁵⁰.

Ma, si badi, i pilastri che sorreggono il ponte «sono uniti dai principi, non dal sentimento, e sopra il suo arco sta l'intero nostro mondo comune»⁵¹. La solidarietà non è dunque «un travestimento di carità, beneficenza, compassione», parole che ripudiano il linguaggio del diritto e dei diritti e sottintendono un rinvio «alla benevolenza altrui, sottolineando la minorità, e la subalternità, di chi si trova a esserne oggetto»⁵². E neppure la solidarietà è un «valore». È un principio costituzionale, come emerge con «solemnità e nitidezza»⁵³ dall'articolo 2 della Costituzione: dunque «il massimo atto d'orgoglio del diritto positivo»⁵⁴, che «si orienta al valore, ma appartiene al mondo formale del diritto, non a quello materiale dell'etica»⁵⁵.

⁴⁷ Corte cost., sent. n. 75/1992: estesamente, per la Corte costituzionale la solidarietà è un principio che, «comportando l'originaria connotazione dell'uomo *uti socius* è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo dall'art. 2 della Carta cost., come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente».

⁴⁸ L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, 2007, pp. 195 s.

⁴⁹ B. PEZZINI, *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà*, cit., p. 102.

⁵⁰ B. MAGNI, *Presentazione. Tra ponti e confini: l'idea di solidarietà*, in M.C. BLAIS, *La solidarietà. Storia di un'idea*, cit., pp. XXXVI: «i ponti, al contrario dei più rigidi confini, si possono percorrere. Essi coprono un vuoto, ne rilevano i passi».

⁵¹ Ivi, pp. XXXVII.

⁵² S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., p. 25.

⁵³ S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, cit., p. 5.

⁵⁴ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., p. 155, a proposito dei principi costituzionali.

⁵⁵ M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Milano, 2023, p. 99

Un principio costituzionale che si estrinseca esso stesso in doveri inderogabili, che vincolano giuridicamente i soggetti sulle cui spalle la Costituzione lo fa gravare, anche quando non siano assistiti da una sanzione. La sanzione non è infatti elemento strettamente costitutivo dei doveri giuridici: i doveri giuridici – e quelli costituzionali in particolare – esistono anche indipendentemente da essa⁵⁶. Il predicato “inderogabili” significa, già di per sé solo, che né alcun membro della Repubblica-comunità «può sottrarsi dagli impegni connessi alla sua partecipazione alla vita associata», né la Repubblica-istituzione può essa stessa sottrarsi ai suoi compiti o «esonere dall’adempimento dei doveri senza mettere in discussione i presupposti della convivenza organizzata»⁵⁷.

La solidarietà non è dunque un’opzione politica, ma «un vincolo costituzionale»⁵⁸, al quale deve essere data attuazione.

6. Solidarietà (verticale) della Repubblica-istituzione

Il dovere di solidarietà grava sulla Repubblica, si è detto.

Grava sulla “Repubblica-istituzione”, e in tal caso opera verticalmente, dall’alto verso il basso, alla stregua, riprendendo l’immagine di Serio Galeotti, di una “solidarietà pubblica o paterna”, con il fine primario di garantire una rete di protezione sociale a tutti i suoi membri. Ma grava anche sulla “Repubblica-comunità”, e opera in tal caso

⁵⁶ E «se i doveri giuridici preesistono alla messa in campo della sanzione, allora esistono *relazioni giuridiche*, fatte di obblighi e di aspettative, che camminano sulle gambe dei soggetti coinvolti» (T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Bari-Roma, 2021, p. 89). *Contra* B. DE MARIA, *Sanzionabilità e giustiziabilità dei doveri costituzionali*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER, *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, cit., pp. 232 ss., per il quale (p. 240) «il ruolo della sanzione è determinante nell’individuazione dei doveri giuridici, i quali ultimi si distinguono da tutti gli altri comportamenti prescritti dalle norme giuridiche proprio perché sanzionati».

⁵⁷ F. GIUFFRÈ, *I doveri di solidarietà sociale*, cit., p. 23.

⁵⁸ G. GEMMA, *Prospettiva di una sistemica e valorizzazione dei doveri costituzionali*, in F. DAL CANTO, E. ROSSI (a cura di), *Corte costituzionale e sistema istituzionale*, Torino, 2011, p. 268. Nello stesso senso, B. PEZZINI, *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà*, cit., p. 93. Corte cost. sent. n. 3/1975, parla della solidarietà come una «direttiva di ordine generale, vincolante per il legislatore ordinario».

orizzontalmente, alla stregua di una “solidarietà doverosa o fraterna”, come moto di cooperazione e sostegno reciproco tra persone che si percepiscono come con-cittadini⁵⁹.

La solidarietà verticale che grava sulla Repubblica istituzione trova il suo più immediato svolgimento nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione: a quella stessa Repubblica, alla quale l'articolo 2 assegna il compito di richiedere l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, l'articolo 3, comma 2, assegna il compito di rimuovere gli ostacoli che alla persona impediscono il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione. Vi è dunque una connessione stretta tra il dovere di solidarietà e il principio di uguaglianza sostanziale⁶⁰, anche se non esaustiva, nel senso che il primo non si esaurisce nel secondo. Connessione evidenziata anche dalla «profonda rispondenza lessicale»⁶¹ tra i predicati della solidarietà (“politica, economica e sociale”) e quelli della partecipazione (“politica, economica e sociale”), che dell'eguaglianza sostanziale è uno degli obiettivi, insieme al pieno sviluppo della persona. Si può anzi dire che l'eguaglianza sostanziale sia il fine della solidarietà verticale.

Negli articoli 2 e 3, secondo comma – come nelle altre numerose disposizioni costituzionali che danno loro svolgimento e fissano il volto sociale dell'Italia –, non può dunque non vedersi la sintesi inequivocabile del progetto “trasformativo”⁶² di società proprio dello Stato sociale, che mira alla crescita di ciascuno, ma insieme a tutti gli altri; che esclude l'abbandono e l'emarginazione dei più fragili. Un progetto di “democrazia emancipante”⁶³, che prescrive alla Repubblica un dovere di intervento attivo e dinamico al fine di rimuovere gli impedimenti personali, economici, sociali, che non consentono ai soggetti più

⁵⁹ Per le categorie di solidarietà verticale e orizzontale, S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, cit., pp. 10 ss.

⁶⁰ Rispondenza già messa in luce da G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1967, p. 50 ss. Si vedano nello stesso senso S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, cit., p. 10; D. BORGONOVO RE, *I doveri inderogabili di solidarietà*, in *Diritti inviolabili, Doveri di solidarietà e principio di eguaglianza*, cit., p. 72, M. FIORAVANTI, *Art. 2*, cit., p. 13.

⁶¹ F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, cit., p. 34.

⁶² S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., p. 46.

⁶³ A. DI GIOVINE, M. DOGLIANI, *Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualità?*, in *Questione giustizia*, n. 2/1993, p. 321 ss. Si veda anche G.U. RESCIGNO, *Il progetto consegnato nel comma secondo dell'art. 3 della Costituzione italiana*, su www.associazionedeicostituzionalisti.it, 11 luglio 2008.

deboli di vivere liberamente e dignitosamente⁶⁴, e così costruire una «“società giusta”, che risulta dalla attuazione della Costituzione»⁶⁵.

È questa la “rivoluzione promessa”, che nell’intenzione costituenti riguarda tutti⁶⁶. Con le parole della Corte costituzionale: «contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana» è compito «cui lo Stato non può abdicare in nessun caso»⁶⁷.

Il nesso doveri-diritti di cui tutta la Costituzione è intessuta conduce poi a far sì che i doveri di solidarietà che gravano sulla Repubblica-istituzione si traducano in diritti: particolarmente in *diritti sociali*, che vengono disseminati in tutto il testo della Costituzione (al lavoro, all’istruzione, alla salute, all’assistenza sociale, al sostegno familiare...), che mettono le persone che li rivendicano nella condizione della *pretesa giuridica* e non della supplica. E se per Weil questo rappresenta una *diminutio* rispetto alla forza del grido di dolore espresso dalle parole disperate “ciò che mi stai facendo non è giusto!”, “perché mi si fa questo?”, negli ordinamenti costituzionali rappresenta invece un elemento di rafforzamento e di garanzia per i soggetti economicamente e socialmente più deboli, rispetto al quale non si può e non si deve più arretrare.

⁶⁴ Già per V. CRISAFULLI, *Individuo e società nella Costituzione italiana*, in *Diritto del lavoro*, 1954, 74, sta nella nostra Costituzione un’idea di libertà, «concreta» ed «effettiva», che si traduce in «capacità e possibilità di libera scelta e di reale autodeterminazione in ciascun soggetto» e implica il «concetto della sicurezza, intesa come libertà dal bisogno e dal timore». Si veda anche L. ELIA, *Cultura e partiti alla Costituente: le basi della democrazia repubblicana*, in Aa.Vv., *Il sistema delle autonomie: rapporti fra Stato e società civile*, Bologna, il Mulino, 1981, p. 47 (ora in *Costituzione, partiti, istituzioni*, Bologna, il Mulino, 2009, p. 303 s.).

⁶⁵ M. FIORAVANTI, *Art. 2*, cit., p. 117.

⁶⁶ P. CALAMANDREI, *Cenni introduttivi sulla Costituente e i suoi lavori* (1950), in P. CALAMANDREI, A. LEVI, *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, 1950, ora in P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, Firenze, 1966, vol. II, p. 421. Ma già in Assemblea costituente, seduta 4 marzo 1947, Calamandrei diceva: «questo progetto di costituzione non è l’epilogo di una rivoluzione già fatta, ma è il preludio, l’introduzione, l’annuncio di una rivoluzione, nel senso giuridico e legalitario, ancora da fare». Per M. AINIS, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Politica del diritto*, 1999, p. 25 ss. (e in A. PACE (a cura di), *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Milano, 1999, I, p. 11 ss.), nella Carta del ’47 «c’è come una ricognizione delle molteplici situazioni di sofferenza sociale, di disagio, che oggi come ieri ci circondano, e al contempo c’è un programma di emancipazione, un disegno di giustizia sociale che ha un sapore tutto illuministico: la “rivoluzione promessa” di Calamandrei».

⁶⁷ Corte cost., sent. n. 217/1988, con riferimento al diritto all’abitazione.

7. Solidarietà (orizzontale) della Repubblica-comunità

La solidarietà non grava però solo sulla Repubblica-istituzione, bensì anche sulla Repubblica-comunità.

Così come rispetto alla solidarietà verticale il suo più immediato svolgimento si ha nell'articolo 3, comma 2, Cost., rispetto alla solidarietà orizzontale il più immediato svolgimento si ha – a me sembra – nell'articolo 4, comma 2: «ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Sta in queste parole l'essenza dell'idea costituente di comunità politica, nonché l'interpretazione autentica di quella «Repubblica fondata sul lavoro», di cui all'articolo 1, primo rigo, della Costituzione: ciò che fonda la Repubblica e che la tiene salda insieme è l'impegno quotidiano, responsabile e consapevole di ogni persona nel dare il proprio contributo materiale (*vita activa*) o spirituale (*vita contemplativa*) per il progresso della comunità alla quale appartiene⁶⁸.

Non è importante la magnitudine dell'impatto che discende dall'adempimento del dovere, né se questo riguardi l'intera collettività o un solo membro di essa. Ciò che importa è l'intenzione: sentirsi, sapersi, volersi parte di una comunità politica, alla quale si intende contribuire. Voler saldare il proprio «debito verso la società con la partecipazione all'opera costitutiva della collettività in cui [si] vive»⁶⁹. L'adempimento di ogni altro dovere di solidarietà orizzontale discende da questo primo.

Non c'è, nell'adempimento di questo primo dovere, assoggettamento della parte al tutto, con sopravanzo degli interessi della comunità su quelli del singolo, come è proprio del comunitarismo più rigido o del totalitarismo. Il contributo va dato «secondo le proprie possibilità e la propria scelta»: è il singolo che deve scegliere come contribuire⁷⁰,

⁶⁸ Ciò che emerge con chiarezza dalle parole dei costituenti: come quelle di Amintore Fanfani (gruppo Democratico Cristiano), Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 22 marzo 1947: la Repubblica «si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale»; o di Lelio Basso (gruppo Socialista), Assemblea costituente, seduta del 6 marzo 1947): «“Fondata sul lavoro” significa fondata su persone che sono e che fanno la Repubblica con la loro opera quotidiana, e che sono per questo cittadini e cittadine costituzionali».

⁶⁹ C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Il diritto del lavoro*, I, 1954, ora in *Raccolta di scritti*, III, Milano, 1972, p. 232.

⁷⁰ Sul punto, G.F. MANCINI, *Art. 4*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla*

perché comunque ciò si inserisce nel percorso per il perseguimento del pieno sviluppo della propria personalità. Anche qui, come nell'articolo 2, principio personalista e principio solidarista si fondono e si completano⁷¹.

Il dovere di contribuire al progresso della propria comunità politica, di cui all'articolo 4, secondo comma, si traduce a sua volta in esercizio del diritto di partecipare alla sua organizzazione politica, economica e sociale, di cui all'articolo 3, secondo comma. Sta in questa coincidenza tra dovere di contribuire e diritto di partecipare la vera sostanza della "cittadinanza costituzionale"⁷². È cittadino costituzionale chi lavora nella e per la comunità. La cittadinanza costituzionale non è dunque uno *status* conferito dall'alto, bensì un compito da adempiere quotidianamente⁷³. E non come individui isolati, astratti e passivi, ma

costituzione, Bologna-Roma, 1975, p. 203; A. APOSTOLI, *L'ambivalenza costituzionale del lavoro tra libertà individuale e diritto sociale*, Milano, 2005; Corte cost., n. 45 del 1965.

⁷¹ Per C. MORTATI, *Commento all'art. 1*, in G. Branca (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, 1972, p. 232, il lavoro – primo contributo al progresso sociale – è la «sintesi tra il principio personalistico e quello solidaristico».

⁷² Nello stesso senso, G. AZZARITI, *Cittadinanza. Cittadinanza è ius loci*, in Idem, *Contro il revisionismo costituzionale*, Roma-Bari, 2016, p. 114, per il quale, alla luce dell'idea di cittadinanza costituzionale, «non conta tanto la nazionalità quanto l'effettiva partecipazione ad una comunità politica»; F. PIZZOLATO, *I sentieri costituzionali della democrazia*, Roma, 2019, p. 69: la cittadinanza non va intesa «come discendente da un'appartenenza etnico-nazionale, ma si misura piuttosto sulla disponibilità a prendere parte a questi processi cooperativi di costruzione della società, attraverso la dotazione di diritti e doveri»; L. RONCHETTI, *La costituzione come spazio della cittadinanza*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2/2015, p. 455: «al cuore del concetto di cittadinanza deve [...] essere posta l'idea della partecipazione alla vita consociata»; C. SALAZAR, *Tutto scorre: riflessioni su cittadinanza, identità e diritti alla luce dell'insegnamento di Eraclito*, in *Politica e diritto*, XXXII, n. 3, 2001, p. 377: negli ordinamenti costituzionali contemporanei la cittadinanza non dovrebbe attingere «tanto alla condivisione di storia e memoria, quanto all'assunzione dell'impegno alla costruzione continua e quotidiana del nuovo ordine ed all'inveramento dei valori cui questo si alimenta». La distinzione tra 'cittadinanza-appartenenza' e 'cittadinanza-partecipazione' si trova anche in G. U. RESCIGNO, *Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa*, cit., p. 38. Sia consentito il rinvio a C. TRIPODINA, *Il volto storico della Repubblica. Lavoro e cittadinanza; lavoro è cittadinanza*, in *Lo Stato*, n. 17/2021, pp. 131 ss. e alla dottrina ivi citata.

⁷³ Nello stesso senso F. PIZZOLATO, *I sentieri costituzionali della democrazia*, cit., p. 69; G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro*, Torino, 2013, p. 20; S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., pp. 35 s.

in una rete di relazioni che tengono insieme persone reali e attive, che, in virtù di ciò, si percepiscono come con-cittadini⁷⁴.

È di tutta evidenza come ciò non significhi assumere un concetto debole di cittadinanza, diluendo il concetto di “popolo” in quello di “popolazione”: è invece un’idea esigente di cittadinanza, che pretende impegno e «partecipazione alle vicende della *communitas* repubblicana»⁷⁵. Ma è pure un’idea aperta di cittadinanza: coloro che vivono sul territorio italiano, incarnando quotidianamente il modello di partecipazione e contribuzione posto dai costituenti a fondamento della

⁷⁴ Per un’idea sostanziale di cittadinanza costituzionale: G. AZZARITI, *Cittadinanza. Cittadinanza è ius loci*, cit., pp. 115 ss.; P. BARCELLONA, *A proposito della cittadinanza sociale*, in *Democrazia e diritto*, nn. 2-3/1988, pp. 15 ss.; G. BERTI, *Cittadinanza, cittadinanze e diritti fondamentali*, in *Rivista di diritto costituzionale*, n. 2/1997, pp. 3 ss.; P. CARROZZA, *Noi e gli altri. Per una cittadinanza fondata sulla residenza e sull’adesione ai doveri costituzionali*, in E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE, M. VRENNA (a cura di), *La governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze*, Bologna, 2013, p. 27 ss.; M. CUNIBERTI, *La cittadinanza, Libertà dell’uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana*, Padova, 1997, pp. 121 ss.; L. FERRAJOLI, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in D. ZOLO (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità diritti*, Roma-Bari, 1994, pp. 263 ss.; M. LUCIANI, *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali*, in *Rivista critica del Diritto privato*, n. 2/1992, p. 206; G.U. RESCIGNO, *Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa*, cit., pp. 37 ss.; C. PANZERA, A. RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), *Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri*, Napoli, 2016; D. PORENA, *Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità, democrazia*, Torino, Giappichelli, 2011; A. RAUTI, *La decisione sulla cittadinanza. Tra rappresentanza politica e fini costituzionali*, Napoli, 2020, pp. 351 ss.; C. SALAZAR, “*Tutto scorre*”: *riflessioni su cittadinanza, identità e diritti alla luce dell’insegnamento di Eraclito*, cit., pp. 373 ss.; L. RONCHETTI, *La “cittadinanza costituzionale” degli stranieri: una questione d’efficacia costituzionale*, in L. RONCHETTI (a cura di), *La Repubblica e le migrazioni*, Milano, 2014, pp. 25 ss.; EAD., *La Costituzione come spazio della cittadinanza*, cit.; D. ZOLO, *La strategia della cittadinanza*, in D. ZOLO (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità diritti*, Roma-Bari, 1994, pp. 5 ss. Evidenziano la distinzione tra cittadinanza come ‘status’ e cittadinanza come ‘relazione’, tra gli altri M. CUNIBERTI, *La cittadinanza*, cit., pp. 13 ss.; B. CARAVITA, *I diritti politici dei “non cittadini”*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, Napoli, 2010, p. 150; E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova, 1997, p. 408. Critici sull’uso del concetto di cittadinanza sostanziale-costituzionale, A. MORRONE, *Le forme della cittadinanza nel terzo millennio*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2015, pp. 303 ss.; S. STAIANO, *Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: alcune questioni di metodo*, in *federalismi.it*, n. 21/2008, pp. 1 ss.

⁷⁵ G. BASCHERINI, *La doverosa solidarietà costituzionale e la relazione tra libertà e responsabilità*, in *Diritto pubblico*, n. 2/2018, p. 253.

Repubblica, sono “cittadini costituzionali”, a prescindere dalla cittadinanza nazionale⁷⁶.

L’idea di comunità politica che ne risulta è chiara: persone interrelate da un legame di solidarietà fatto di reciproci diritti e doveri, gli uni verso gli altri e nei confronti della comunità tutta⁷⁷. Di qui – da questa lettura intensa e intrecciata degli articoli 2, 4 e 1 Cost. – passa la «condensazione del ‘noi’ costituzionale, dell’identità civica repubblicana»⁷⁸. Come viceversa è esito della sua mancata pratica l’assenza di quel “noi” e di quella identità.

Il dovere di solidarietà orizzontale trova poi sviluppo negli altri doveri costituzionali: della solidarietà politica è svolgimento il dovere civico di voto (art. 48.2), il sacro dovere di difendere la patria (art. 52), il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi e la Costituzione (art. 54.1); della solidarietà economica è svolgimento il dovere di lavorare (art. 4.2) e di pagare i contributi previdenziali (art. 38.2), il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della ca-

⁷⁶ Così anche G. AZZARITI, *Cittadinanza. Cittadinanza è ius loci*, cit., p. 132; G. BERTI, *Cittadinanza, cittadinanze e diritti fondamentali*, cit., p. 11. Questa idea di cittadinanza costituzionale, per altro, non è una mera ricostruzione teorico-dottrinale, trovando riscontro nella giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale – soprattutto attraverso la lettura sistematica degli articoli 3 e 10 della Costituzione alla luce del principio personalista contenuto nell’articolo 2 –, da un lato, ha riconosciuto come “di tutti”, e dunque anche degli apolidi e degli stranieri, i diritti che la lettera della Costituzione riconosce ai soli cittadini se e in quanto questi siano “diritti inviolabili dell’uomo”. Dall’altro, ha esteso ad apolidi e stranieri l’adempimento dei doveri costituzionali, a iniziare dai «doveri inderogabili di solidarietà e di rendersi utili alla propria comunità», come «opportunità di integrazione e formazione della cittadinanza», che corrisponde, oltre che a un dovere, a «un diritto di chi ad essa appartiene» (Corte cost., sent. n. 119/2015, che ha esteso agli stranieri la possibilità di prestare servizio civile). Proprio con riguardo ai diritti inviolabili e ai doveri inderogabili la Corte ha parlato di “quasi una seconda cittadinanza”, dicendo che «tale comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri», prescindendo del tutto «dal legame stretto di cittadinanza» (Corte cost., sent. n. 172/1999, con riguardo al dovere di difesa della patria estensibile anche agli apolidi).

⁷⁷ In generale, sulla giurisprudenza costituzionale in materia di doveri, G. BASCHERINI, *Doveri costituzionali*, cit., p. 6; E. LONGO, *Corte costituzionale, diritti e doveri*, in F. DAL CANTO, E. ROSSI (a cura di), *Corte costituzionale e sistema istituzionale*, cit., pp. 339 ss.

⁷⁸ G. BASCHERINI, *La doverosa solidarietà costituzionale e la relazione tra libertà e responsabilità*, cit., p. 272.

pacità contributiva e in modo progressivo (art. 53); della solidarietà sociale è svolgimento il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30.1), il dovere di istruirsi (art. 34) e di formarsi professionalmente (art. 35.2), il dovere di curarsi nei casi previsti dalla legge (art. 32.2), il dovere dei funzionari pubblici di esercitare le proprie funzioni con disciplina e onore (art. 54.2). Oltre a queste, altre prestazioni personali o patrimoniali possono essere imposte, ma solo con legge (come prescrive l'articolo 23) e purché «funzionali alla realizzazione del principio di solidarietà o di altri interessi costituzionalmente protetti»⁷⁹.

Tutti i doveri costituzionalmente o legalmente previsti rappresentano modalità attraverso le quali l'ordinamento giuridico «assume la solidarietà come proprio fondamento costitutivo, garantendo che essa operi concretamente nelle relazioni del gruppo»⁸⁰. E *tutti presuppongono il riconoscimento dell'altro*, anche se non se ne incrocia sempre lo sguardo. Non sempre vi è, infatti, scambio diretto tra colui che adempie al dovere di solidarietà e colui che ne beneficia, essendo i doveri costituzionali per lo più «mediazioni della solidarietà per il tramite dell'autorità»⁸¹. Salvo il caso dell'adempimento dei doveri genitoriali e talvolta dei funzionari pubblici – in cui vi è contatto diretto tra chi è obbligato e chi ne beneficia –, di solito tra i due vi è una intermediazione istituzionale⁸².

8. Doveri costituzionali di solidarietà imposti e volontari: sul principio di sussidiarietà orizzontale

Ma la solidarietà orizzontale e il dovere di concorrere al progresso della comunità di cui si è parte non operano solo in adempimento dei doveri costituzionalmente e legalmente imposti. Il moto alla solidarietà può essere anche volontario e spontaneo. Sono due, infatti, i volti della solidarietà orizzontale: «un volto naturale, spontaneo, fatale per gli uni e benefico per gli altri. Un volto consapevole, cosciente, esito

⁷⁹ E. ROSSI, *Art. 2*, cit., p. 56.

⁸⁰ B. PEZZINI, *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà*, cit., p. 99.

⁸¹ *Ibidem*, p. 99.

⁸² Così anche A. APOSTOLI, *Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all'interno della comunità*, cit., p. 39.

di volontà, organizzato e destinato a modificare gli esiti ingiusti della solidarietà naturale»⁸³.

Quando la solidarietà assume il volto naturale e spontaneo, e il moto solidaristico volontario ha ricadute non solo episodiche e puntuali, ma rilevanti per la collettività, esso, sebbene non imposto, viene disciplinato dal diritto⁸⁴. A livello costituzionale rileva l'articolo 118, quarto comma, in base al quale la Repubblica favorisce «l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Questo articolo è esito della riforma costituzionale del Titolo V del 2001⁸⁵, anche se vi è chi ritiene che il principio di sussidiarietà orizzontale in esso contenuto fosse già implicito nel disegno originario della Costituzione, nella trama degli articoli 2 e 3 comma 2, come espressione di una «visione antropologica di tipo personalistico che promuove e rinsalda la coesione del tessuto comunitario vista come condizione dello sviluppo dell'individuo»⁸⁶. Il principio di

⁸³ M.C. BLAIS, *La solidarietà. Storia di un'idea*, cit., p. 353.

⁸⁴ B. PEZZINI, *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà*, cit., p. 99: «la solidarietà trova la sua prima forma di espressione in un agire spontaneamente altruistico: è la forma essenziale e pura della solidarietà, che registra l'integrazione spontanea del soggetto nel gruppo, la tensione all'azione per finalità non egoistiche; tale forma di solidarietà, tuttavia, per l'ordinamento giuridico è solo un elemento fattuale riconoscibile a posteriori, cui l'ordinamento stesso può reagire, disponendo interventi e forme di riconoscimento, *quando e se* essa si manifesti».

⁸⁵ L. cost. n. 3/2001. Sul principio di sussidiarietà, *ex multis*, oltre agli autori più citati *infra*, S. BARTOLE, *Riflessioni sulla comparsa nell'ordinamento italiano del principio di sussidiarietà*, in *Studium juris*, 1999, pp. 380 ss.; R. BIN, *La sussidiarietà 'orizzontale': alla ricerca dei soggetti 'privati'*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1999, pp. 5 ss. A. D'ANDREA, *La prospettiva della Costituzione italiana ed il principio di sussidiarietà*, in *Jus*, 2000, pp. 227 ss.; P. DURET, *La sussidiarietà 'orizzontale': le radici e le suggestioni di un concetto*, in *Jus*, 2000, pp. 95 ss.; T.E. FROSINI, *Profili costituzionali della sussidiarietà in senso orizzontale*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2000, pp. 15 ss.; IDEM, *Sussidiarietà (principio di)*, in *Enc. Dir., Annali*, 2008, p. 1140; A. GENTILINI, *Art. 118 (commento)*, in *Commentario della Costituzione da attuare*, Bologna, il Mulino, in corso di pubblicazione; I. MASSA PINTO, *Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali*, Napoli, 2003; F. PIZZOLATO, *La sussidiarietà tra le fonti: socialità del diritto e istituzioni*, in *Politica del diritto*, n. 3/2006, pp. 385 ss.; IDEM, *Principio di sussidiarietà*, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), *La repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V*, Torino, 2003, p. 200; F. PIZZOLATO, P. COSTA (a cura di), *Il lato oscuro della sussidiarietà*, Milano, 2013; P. RIDOLA, *Forma di stato e principio di sussidiarietà*, in *La riforma costituzionale*, Padova, 1999, pp. 177 ss.

⁸⁶ Cassazione civ., sentenza 24 marzo 2014, n. 6833: «La sussidiarietà è in primo

sussidiarietà non sarebbe dunque altro che una «nuova frontiera per il principio di solidarietà», rappresentandone «una delle evoluzioni più dense di positivi sviluppi per la cittadinanza attiva, consapevole e solidale»⁸⁷. Mentre queste letture sottolineano la valenza assiologica del principio, vi è anche chi ne evidenzia la valenza prevalentemente relazionale⁸⁸ e procedurale, non dicendo «a chi spetti il tipo di azione considerato, ma quale ragionamento bisogna fare per individuare il soggetto competente»⁸⁹.

Come che sia, l'ordinamento giuridico italiano guarda con sicuro favore alle attività poste in essere da privati nell'interesse generale, tanto più se svolte fuori dal mercato e senza fini di lucro, offrendone la disciplina giuridica nel cosiddetto *Codice del Terzo settore*⁹⁰.

E anche la Corte costituzionale si espressa in più occasioni in sen-

luogo un principio, carico di valenza assiologica, e non una mera tecnica procedurale di allocazione di funzioni di interesse generale, è una visione antropologica di tipo personalistico che promuove e rinsalda la coesione del tessuto comunitario vista come condizione dello sviluppo dell'individuo [...]. Sicché la sussidiarietà orizzontale, che è implicita già nel disegno originario della Costituzione, si coordina con i doveri di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'art. 2, ed è anche condizione per quell'ideale partecipativo che l'art. 3 Cost., comma 2, pone a corollario del principio personalistico». Si veda anche F. GIUFFRÈ, *Libertà e solidarietà nella prospettiva del nuovo modello "federale" del welfare*, in B. PEZZINI, C. Sacchetto (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, cit., p. 83.

⁸⁷ D. BORGONOVO RE, *I doveri inderogabili di solidarietà*, cit., p. 110. F. GIUFFRÈ, *I doveri di solidarietà sociale*, cit., p. 40 afferma che la «radice etica e politica» del valore della solidarietà «mal tollera una impostazione drastica da parte dei pubblici poteri e reclama, piuttosto, la ricerca e la valorizzazione dell'orientamento spontaneo delle condotte individuali verso l'altruismo».

⁸⁸ B. PEZZINI, *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà*, cit., p. 96; A. D'ATENA, *Costituzione e principio di sussidiarietà*, in *Quaderni costituzionali*, 2001, p. 17; IDEM, *Sussidiarietà e autonomie funzionali*, in *L'Italia verso il federalismo*, Milano, 2001.

⁸⁹ G.U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Diritto pubblico*, 1/2002, p. 14.

⁹⁰ «Terzo» rispetto al settore pubblico (primo settore) e al mercato (secondo settore). Il *Codice del Terzo settore* è contenuto nel d.lgs. n. 117 del 2017, emanato in attuazione della legge di delega n. 106 del 2016, che consolida e coordina la normativa precedente (a partire dalla prima legge organica sul volontariato, n. 266 del 1991). Sul Terzo settore, tra gli altri, L. GORI, *Terzo settore e costituzione*, Torino, 2022; F. RIGANO, *La solidarietà orizzontale e il ruolo dell'associazionismo*, in B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, cit., pp. 63 ss.; ID., *Libertà individuale e rapporti sociali: lo statuto costituzionale del Terzo settore*, in *Diritto costituzionale*, n. 2/2021, pp. 137 ss.; E. ROSSI, *Costituzione, Pluralismo solidaristico e Terzo settore*,

so positivo rispetto al cosiddetto “volontariato”, intendendolo quale «modello fondamentale dell’azione positiva e responsabile dell’individuo che effettua spontaneamente e gratuitamente prestazioni personali a favore di altri individui ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità». Per la Corte, esso rappresenta «l’espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell’uomo» e del conseguente «vincolo di appartenenza attiva che lega l’individuo alla comunità degli uomini», conducendolo «sulla via della costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra gli uomini, al di là di vincoli derivanti da doveri pubblici o da comandi dell’autorità»⁹¹.

Il volontariato integrerebbe così una «moderna visione della dimensione solidarietà» – per usare ancora le parole della Corte – che, «andando oltre i tradizionali schemi di beneficenza e assistenza, e superando l’ancoraggio ai doveri ed agli obblighi normativamente imposti», per un verso, costituirebbe «un modo per concorrere a realizzare quella eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità»; per altro verso, mirerebbe a «ottenere – non solo dallo Stato, dagli enti e dalla sempre più variegata realtà delle formazioni sociali, bensì da tutti i cittadini – la collaborazione per conseguire essenziali beni comuni»⁹².

9. Doveri inderogabili di solidarietà e Stato sociale

Se non si può non concordare sulla valenza sicuramente positiva del principio di sussidiarietà orizzontale come feconda e spontanea realizzazione della solidarietà sociale, occorre monitorare che tramite di esso non si verifichi surrettiziamente uno «sganciamento del principio di solidarietà dai doveri ed obblighi normativamente imposti» alla Repubblica-comunità, retrocedendo a un’adesione ad esso meramente individuale e volontaria⁹³. Né soprattutto il principio di sussidiarietà

Modena, 2019; E. ROSSI, S. ZAMAGNI (a cura di), *Il terzo settore nell’Italia unita*, Bologna, 2011; F. SANCHINI, *Profili costituzionali del Terzo settore*, Milano, 2021.

⁹¹ Corte cost., sent. n. 75/1992, nella quale la Corte era chiamata a giudicare della legittimità costituzionale della legge quadro sul volontariato (l. 266/1991). Si vedano anche Corte cost., sentt. nn. 202/1992; 500/1993; 519/1995; 27/1998; 228/2004; 171/2018. Per una lettura critica di questa giurisprudenza E. Rossi, *Art. 2, cit.*, pp. 56 ss.

⁹² Corte cost., sent. n. 500/1993.

⁹³ A.M. POGGI, *Corte costituzionale e doveri*, in F. DAL CANTO, E. ROSSI (a cura di), *Corte costituzionale e sistema istituzionale*, cit., p. 73.

orizzontale deve divenire una comoda via per la Repubblica-istituzione per dismettere i suoi doveri di solidarietà: vale a dire, per deresponsabilizzare il soggetto pubblico dinanzi all'assunzione di responsabilità del soggetto privato⁹⁴.

La solidarietà volontaria deve cioè continuare ad avere un ruolo integrativo-sussidiario, non «sostitutivo-surrogatorio dei meccanismi costituzionali di solidarietà doverosa»⁹⁵: «un conto è ritenere l'intervento dei privati quale (finanche lodevole) rimedio per le insufficienze del *welfare state* che sono e restano stigmatizzabili; altro è esserne fautori, con una posizione che inevitabilmente normalizza (e forza per ampliare) quelle insufficienze»⁹⁶. È fondamentale, insomma, non dis-

⁹⁴ Nello stesso senso F. RIMOLI, *Retorica dei diritti e retorica dei doveri: qualche considerazione scomoda*, in *Lo Stato*, 2017, ora in *Idem, Dei diritti e dei doveri. Percorsi controvento*, Napoli, 2022, p. 75.

⁹⁵ G. BASCHERINI, *La doverosa solidarietà costituzionale e la relazione tra libertà e responsabilità*, cit., p. 262. Si vedano sul punto anche A. APOSTOLI, *Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all'interno della comunità*, cit., pp. 23 ss.; G.U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, cit., pp. 5 ss.; L. GRIMALDI, *Il principio di sussidiarietà orizzontale tra ordinamento comunitario e diritto interno*, Bari, 2006; P. RIDOLA, *Il principio di sussidiarietà e la forma di Stato di democrazia pluralista*, in A.A. CERVATI, S.P. PANUNZIO, P. RIDOLA, *Studi sulla riforma costituzionale. Itinerari e temi per l'innovazione costituzionale in Italia*, Torino, 2001, pp. 193 ss. *Contra* F. GIUFFRÈ, *Libertà e solidarietà nella prospettiva del nuovo modello "federale" del welfare*, in B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, cit., pp. 83 s., pare invece mettere più l'accento sulla necessità di ampliare le potenzialità del principio di sussidiarietà al fine di realizzare il dovere di solidarietà: per l'A. i compiti di promozione sociale che l'art. 3, comma 2, della Costituzione assegna alla Repubblica sono stati intesi come «esclusivi dello Stato-apparato. Nell'attuazione del progetto costituzionale di "democrazia emancipante" è mancata, invece, l'adeguata considerazione dei criteri di solidarietà e sussidiarietà, che implicano la partecipazione dei singoli ed il coinvolgimento delle autonomie sociali e istituzionali nel perseguimento dei fini costituzionali».

⁹⁶ A. GENTILINI, *Art. 118 (commento)*, cit., in corso di pubblicazione. Nello stesso senso B. PEZZINI, *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà*, cit., p. 110: «La solidarietà come dimensione puramente volontaristica e altruistica è sicuramente riconosciuta, assistita da un *favor* che può persino condurre all'affermazione del *diritto dell'agente solidale ad agire come tale*, da intendere come uno spazio di libertà dell'azione sociale che non sia comprimibile (spazio di libertà non economica, non del mercato o non misurato nel mercato). Ma la *solidarietà sociale, politica ed economica* è, contemporaneamente, un *dovere inderogabile*», «caratteristico e irrinunciabile». Per V. TONDI DELLA MURA, *La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca*, in *RivistaAic*, n. 0/2010, p. 11, invece, la prestazione solidale volontaria dei privati sarebbe un autentico inveramento sostanziale del principio di uguaglianza so-

simulare dietro il principio di sussidiarietà orizzontale lo slittamento di «un crescente carico funzionale dagli apparati pubblici, dimostratisi insufficienti, all'azione dei privati, che ne sono così potenzialmente gravati»⁹⁷. Incoraggiare «una solidarietà venata di irresponsabilità pubblica e ingannevole responsabilità privata» significherebbe far «rinnovare i modelli della beneficenza e della compassione»⁹⁸. E dunque la morte di quello Stato sociale che i costituenti hanno immaginato e progettato per l'Italia.

Sicché la solidarietà deve continuare ad essere organizzata come forma di «redistribuzione intersoggettiva istituzionalizzata dallo Stato»⁹⁹ e non va lasciata alla sola «generosità istintiva»¹⁰⁰ e all'altruismo degli «italiani brava gente». Perché «l'ambito della spontaneità è per definizione diverso da quello dei diritti», e sarebbe contraddittorio «affermare che vi sono diritti e lasciarne però la soddisfazione alla spontaneità sociale: non sarebbero più diritti»¹⁰¹. Come già ci ricordava Montesquieu nel 1748, «qualche elemosina fatta a un uomo nudo per le strade non basta ad adempiere agli obblighi dello Stato, il quale deve a tutti i cittadini la sussistenza assicurata, il nutrimento, un

stanziale, perché «nel caso in cui derivi dall'amministrazione pubblica, la prestazione deve necessariamente ripetere un modello neutrale e precostituito»; mentre, nel caso in cui «sia erogata dal soggetto privato, la prestazione può ben presentare le peculiari connotazioni (culturali o di altro genere) proprie di tale organismo, in quanto rispondenti alla previa ed apposita scelta all'uopo formulata dall'utente, fra la pluralità dei servizi offerti dai diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio»; sicché «le esigenze del destinatario questa volta sono intese singolarmente, in un'accezione, per così dire, sostanziale dell'eguaglianza sostanziale», a garanzia della «libera determinazione tanto del destinatario, quanto dell'erogatore (privato) della stessa».

⁹⁷ F. RIMOLI, *Retorica dei diritti e retorica dei doveri*, cit., p. 75.

⁹⁸ S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., p. 126. Nello stesso senso E. ROSSI, *Art. 2*, cit., p. 59: Se la solidarietà fraterna va senz'altro promossa e favorita, «ciò non significa far venire meno, secondo il disegno del costituente, la responsabilità dello Stato e delle istituzioni pubbliche in generale nel garantire l'effettività ai diritti riconosciuti». Si veda anche L. CARLASSARE, *Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2013.

⁹⁹ S. GIUBBONI, *Solidarietà*, in *Politica del diritto*, 2012, 525 ss., p. 536.

¹⁰⁰ S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., p. 82.

¹⁰¹ V. ONIDA, *Conclusioni*, in B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, cit., p. 117 e p. 118. Anche per E. ROSSI, *Art. 2*, cit., p. 59, non si può accedere a una «rozza applicazione del principio di sussidiarietà», che assegni «alle sole forze della società la tutela dei diritti».

abbigliamento decente, e un genere di vita che non sia dannoso alla salute»¹⁰².

Se allora nessuno dei due volti della solidarietà può essere oscurato, resta il fatto che il passaggio del sostegno alla persona dal piano della carità a quello del diritto è qualche cosa rispetto al quale non si può retrocedere di un filo. Perché è proprio questo passaggio ciò che ha consentito di connotare la nostra forma di Stato come “Stato sociale”. Ma non solo. La solidarietà istituzionalizzata non ha ricadute sulla forma di Stato solo rispetto al predicato “sociale”, ma anche rispetto al predicato “democratico”. Se, infatti, «diventano difficili i tempi per la solidarietà, lo diventano pure per la democrazia»: «solo la presenza effettiva dei segni della solidarietà consente di continuare a definire “democratico” un sistema politico»¹⁰³.

Alla luce di tutto ciò acquista pieno significato l'aggettivo “inderogabili”, scelto dai costituenti per il suo portato ultimativo: se si deroga all'adempimento dei *doveri* di solidarietà, tutto il castello costituzionale crolla e si frantuma, come un gigante dai piedi di argilla.

10. Cosa resta della solidarietà e del riconoscimento dell'altro

Cosa è rimasto, rispetto al disegno costituente, del “riconoscimento dell'altro”? Di quel moto che, con le belle parole di Aldo Schiavone, conduce a «riscoprire ogni giorno con rinnovata forza che ciascuno di noi – *ekastós emón* – sarebbe nulla, letteralmente non avrebbe esistenza, se non potesse affondare il proprio sguardo negli occhi dell'altro, di ogni altro della terra, e riconoscerlo come parte di un tutto, al quale anch'egli appartiene»¹⁰⁴?

Arrendendosi al pessimismo dell'intelligenza, verrebbe da dire:

¹⁰² C.L. MONTESQUIEU, *Lo spirito della legge* (1748), Libro XXIII, cap. XXIX, Milano, 1967, vol. 2, p. 549. Il passo è ripreso anche da S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., p. 13.

¹⁰³ S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., p. 10. Questa idea era già espressa in modo chiaro da Lelio Basso in Assemblea costituente, quando diceva «finché non vi sarà sicurezza sociale, non vi sarà veramente democrazia politica» (Lelio Basso (gruppo Socialista), Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 6 marzo 1947).

¹⁰⁴ A. SCHIAVONE, *Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia*, Torino, 2019, p. 304. Per B. ROMANO, *Il dovere nel diritto. Giustizia, uguaglianza, interpretazione*, Torino, 2014, «il dovere giuridico dell'io costituisce la concretezza del diritto del tu, nella circolarità del loro reciproco incondizionato riconoscersi».

“niente”. Con uno sforzo di ottimismo della volontà, si può dire: “poco”.

Cosa è successo? Dove ci siamo persi?

Esauriti i “Trenta gloriosi” e la spinta propulsiva politica e sociale che li aveva caratterizzati, ogni tensione verso l’altro, verso gli altri, verso il riconoscere se stessi come parte di un tutto pare essersi arrestata. Certo, non di colpo e non per tutti. Ma gli anni Ottanta del Novecento sono ricordati come anni di edonismo e disimpegno nella dimensione di vita privata; di neo-liberismo nella dimensione di politica pubblica.

A partire da quegli anni, le “persone” sono tornate “individui”: hanno cessato di vedere il noi, di lottare per il noi, si sono accartocciate sull’universo ombelicale dei loro desideri e dei loro bisogni e hanno cominciati a chiamarli diritti¹⁰⁵. Il “diritto” non più solo di fare qualcosa o avere qualcosa, bensì di fare tutto, avere tutto, essere tutto ciò che si vuole e si può. La libertà sconfinata. Il «rifiuto del divieto eteronomo che circoscrive l’assoluta libertà del desiderio»¹⁰⁶. Il “monoteismo del sé”¹⁰⁷. “Il resto”, gli altri: *I don’t care*. Almeno finché non intralciano la mia libertà.

Parallelamente, lo Stato sociale, che alla fine degli anni Settanta aveva raggiunto il suo culmine¹⁰⁸, incomincia ad arretrare o, nella migliore delle ipotesi, semplicemente interrompe la sua crescita incrementale,

¹⁰⁵ Sui “nuovi diritti” la letteratura è amplissima. Per i riferimenti principali, A. PACE, *Problematiche delle libertà costituzionali. Parte generale* (1983), Padova, 2003, pp. 1 ss.; A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili* (voce), in *Enciclopedia giuridica*, vol. XI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1989; A. RUGGERI, “Nuovi” diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione, in R. ROMBOLI (a cura di), *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, Torino, 1994; F. MODUGNO, *I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995; P. CARETTI, *I diritti fondamentali*, Torino, 2002; M. CARTABIA, *L’universalità dei diritti umani nell’età dei «nuovi diritti»*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2009, pp. 357 ss.; EAD., *The Age of “New Rights”*, in *Straus Working Paper*, 03/2010, su <http://nyustraus.org/index.html> (si rinvia a questo scritto per i riferimenti all’ampia bibliografia Nord-americana sul tema).

¹⁰⁶ M. DOGLIANI, *Introduzione*, in T. MANN, *La legge*, Milano, 1997, p. 7.

¹⁰⁷ P. SEQUERI, *La cruna dell’ego. Uscire dal “monoteismo del sé”*, Milano, *Vita e Pensiero*, 2017.

¹⁰⁸ Anche per M. FIORAVANTI, *Art. 2*, cit., p. 95 la fine degli anni Settanta segna «il culmine della parabola del principio di solidarietà». Si pensi, a titolo esemplificativo, alla riforma pensionistica con legge 30 aprile 1969, n. 153; allo Statuto dei lavoratori, con legge 20 maggio 1970, n. 300; alla riforma del diritto di famiglia con la legge 19 maggio 1975, n. 151; alla legge “Basaglia” 13 maggio 1978, n. 180, che decretò la chiu-

iniziando progressivamente a retrocedere dalla sua funzione di programmazione, controllo, redistribuzione in campo economico-sociale, per lasciar spazio alla libera concorrenza del mercato. Si assiste, cioè, «all'abbandono progressivo dell'immagine dell'“indirizzo” a favore di quella dell'“arena”»: così la Costituzione non deve più dirci i motivi di fondo del nostro essere collettività politica in cammino, ma solo quali sono le regole di condotta necessarie per un pacifico svolgersi del cammino di ognuno»¹⁰⁹.

E tutto ciò avviene «in non casuale coincidenza» con la crisi del sistema politico-partitico: «la razionalità politica che sino allora era stata assicurata dal confronto parlamentare tra partiti molto robusti e fortemente insediati va smarrendosi, e si fa strada l'idea che si possa sostituirla con una razionalità costituzionale non intermediata dalla legge, ma direttamente attinta dall'interprete della Costituzione»¹¹⁰.

È accaduto, così, che dei “due occhi” incastonati nell'articolo 2 della Costituzione, che avrebbero dovuto caratterizzare il volto della Repubblica italiana – l'occhio dei diritti e l'occhio dei doveri – il secondo ha perso progressivamente di forza, tensione, attrattività. Fino a divenire cieco.

Ma non senza conseguenze.

La compresenza di diritti inviolabili e di doveri inderogabili di solidarietà nello schema originario dell'articolo 2 della Costituzione funzionava in chiave di reciproco temperamento: «la presenza dell'invulnerabilità garantiva contro un eccesso dirigistico che avrebbe potuto scaturire da un'indebita estensione del polo della solidarietà, inteso in questo caso come luogo di produzione e di alimentazione di piani guidati dall'alto, da parte dei soggetti titolari dei poteri politici d'indirizzo»; in direzione inversa «la presenza della solidarietà garantiva contro un eccesso in senso privatistico, che faceva della Costituzione uno strumento di tutela delle posizioni e dei diritti dei singoli, su un piano utilitaristico che faceva dimenticare il valore della connessione tra quei singoli sul piano della obbligazione politica»¹¹¹.

Spento, a cavallo tra i due millenni, il *focus* sulla solidarietà, si è spezzato quell'equilibrio che nasceva dalla compresenza dei due oc-

sura dei manicomi e istituì i servizi di igiene mentale pubblici; alla realizzazione del servizio sanitario nazionale con legge 23 dicembre 1978, n. 833.

¹⁰⁹ M. FIORAVANTI, *Art. 2*, cit., p. 109.

¹¹⁰ M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Milano, 2023, p. 107.

¹¹¹ M. FIORAVANTI, *Art. 2*, cit., pp. 112 s.

chi: è rimasta solo l'«inviolabilità senza solidarietà»¹¹². I diritti, senza i doveri. Una costituzione più che dimezzata. La “rivoluzione promessa”¹¹³ trasformata in “promessa non mantenuta”¹¹⁴.

Cosa resta, dunque, della solidarietà oggi?

Rimane la solidarietà verticale, quella “pubblica o paterna”, che grava sulla Repubblica-istituzione. Lo Stato sociale, anche se fortemente arretrato, non è negato: i diritti sociali, pur più fragili, restano. La sanità pubblica, l'istruzione pubblica, l'assistenza sociale sono gli istituti che fanno sì che l'obbligo weiliano di porre rimedio alle privazioni dell'anima e del corpo in grado di distruggere o mutilare una vita resti ancora e soprattutto un compito della Repubblica-istituzione, da adempiere con gli strumenti della politica e del diritto.

Weil aggiungeva che questo obbligo è di ogni essere umano nei confronti di «qualsiasi essere umano», per il solo fatto che è un essere umano. Bisognerebbe aprire qui un discorso su chi sia “l'altro” da riconoscere e proteggere: se il cittadino o l'uomo. Sappiamo che la Costituzione parla di “pari dignità sociale”, di “diritti inviolabili dell'uomo” e che la giurisprudenza costituzionale – soprattutto attraverso la lettura sistematica degli articoli 3 e 10 della Costituzione alla luce dell'articolo 2 – ha sempre riconosciuto che i diritti inviolabili, inclusi i diritti sociali, sono diritti di tutti¹¹⁵. Sappiamo però anche che

¹¹² *Ibidem*, p. 116. Scrive a p. 122: la formula “inviolabilità senza solidarietà” vale come «indicazione di un carattere specifico degli odierni assetti costituzionali, che consiste nella loro tendenza a costruire e alimentare l'ordine costituzionale, ovvero l'insieme dei principi fondamentali e supremi, senza più ricorrere a quel principio di solidarietà che aveva caratterizzato le costituzioni politiche del XX secolo, e che era legato al primato delle assemblee elettive nella interpretazione e concretizzazione dei principi costituzionali». Nello stesso senso G. BASCHERINI, *La doverosa solidarietà costituzionale e la relazione tra libertà e responsabilità*, cit., p. 272: «è difficile sottrarsi all'impressione che si sia progressivamente smarrita la consapevolezza delle connessioni tra diritti e doveri che la Costituzione allestisce quali condizioni per un esercizio responsabile della libertà e per evitare che questa si riduca a rivendicazionismi individualistici».

¹¹³ P. CALAMANDREI, *Cenni introduttivi sulla Costituente e i suoi lavori* (1950), cit., vol. II, p. 421.

¹¹⁴ N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., pp. 8 ss.

¹¹⁵ È davvero arduo sintetizzare la giurisprudenza costituzionale per la quale «lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana» (Corte cost., sent. n. 198/2000), in quanto i diritti che la Costituzione proclama inviolabili «spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (sent. n. 105/2001), e lo stesso «principio di uguaglianza pur essendo nell'art. 3 riferito ai cittadini, [deve] ritenersi esteso

le istituzioni italiane, quando si è trattato di esseri umani immigrati o migranti verso l'Italia da altri Paesi, non hanno sempre rispettato l'obbligo weiliano, lasciando che morissero nei nostri mari o vivessero da reietti sulla nostra terra. Verso l'altro, se straniero e povero, è più facile instillare la paura che il rispetto. Ma questo è un discorso che si può qui solo accennare e non affrontare¹¹⁶.

Quanto alla solidarietà in linea orizzontale, quella "doverosa o fraterna" che grava sulla Repubblica-comunità, pare essersi spenta. L'adempimento del dovere di solidarietà tra con-cittadini non viene più né richiesto, né praticato, e neppure percepito come violato. Gli unici obblighi che vengono esatti in via generale – dopo la fine *ex lege* della leva militare o del servizio civile obbligatori¹¹⁷ – sono il dovere all'istruzione per gli anni della "scuola dell'obbligo" *ex* articolo 34 e il dovere tributario *ex* articolo 53 della Costituzione. Ma mentre l'adempimento del primo è percepito da chi vi è soggetto soprattutto in termini di esercizio di un diritto, avendo l'istruzione il doppio volto del diritto e del dovere, pagare le tasse è vissuto come odiosa vessazione: dover pagare un balzello oneroso e iniquo a uno Stato percepito come entità astratta, lontana, nemica, dissipatrice: lo Stato che "mette le mani nelle tasche degli italiani"¹¹⁸, o addirittura impone di "pagare

agli stranieri, allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo» (sentt. nn. 120/1967; 104/1969). *Ex multis*, Corte cost. sentt. nn. 25/1966; 11/1968; 144/1970; 224/1970; 109/1971; 50/1972; 33/1974; 109/1974; 244/1974; 102/1975; 46/1977; 54/1979; 88/1979; 215/1983; 132/1985; 54/1986; 199/1986; 561/1987; 766/1988; 559/1989; 455/1990; 10/1993; 34/1995; 203/1997; 454/1998; 198/2000; 376/2000; 105/2001; 252/2001; 222/2004; 223/2004; 78/2005; 432/2005; 466/2005; 432/2005; 207/2008; 306/2008; 222/2013.

¹¹⁶ Lo si è affrontato in parte altrove: C. TRIPODINA, *Aporofobia. Paura e povertà*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2019, pp. 1 ss. e dottrina ivi citata. Si veda F. BILANCIA, F.M. DI SCIULLO, F. RIMOLI (a cura di), *Paura dell'altro. Identità occidentale e cittadinanza*, Roma, 2008.

¹¹⁷ Il superamento della leva obbligatoria è avvenuto ad opera della l. n. 331/2000. Con tale legge, il Servizio di leva diventa volontario professionale e, riservato prima solo ai cittadini di sesso maschile, viene esteso anche alle donne dal D. Lgs. 24/2000. Contestualmente la L. 64/2001 ha reso facoltativo e su base volontaria, per giovani uomini e giovani donne tra i 18 e i 28 anni, il Servizio Civile Nazionale (mentre la L. 230/1998 lo aveva resa obbligatorio in alternativa al servizio militare, considerato un altro modo parimenti legittimo di servire la Patria). Il servizio civile è stato riformato poi con i dd. lgs. 40/2017 e 43/2018, attuativi della l. delega 106/2016, che ha istituito, al posto del Servizio Civile Nazionale, il Servizio Civile Universale (SCU).

¹¹⁸ "Mettere le mani nelle tasche degli italiani" è uno dei temi retorici lanciati da Silvio Berlusconi negli anni Novanta del secolo scorso, da quando nel 1996, Berlusco-

il pizzo di Stato”¹¹⁹. L’adempimento del dovere contributivo è ormai completamente sganciato dal movente della solidarietà orizzontale, dal beneficio alla collettività che deriva dalla redistribuzione delle ricchezze e dei diritti, che né viene richiamato nel discorso pubblico, né viene più colto dai privati¹²⁰.

Ciò che resta vivo ed è “favorito” è il volontariato: la solidarietà orizzontale spontanea e volontaria di persone singole o associate, nell’interesse generale. Ma riservare il servizio e la cura della comunità di cui si fa parte alla sola libera scelta delle persone, e dunque alla loro virtù, significa di fatto lasciare inattuata la prescrittiva disposizione dell’articolo 2, che parla di “adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà”¹²¹. Il disposto è chiaro: la Repubblica deve richiedere l’adempimento dei doveri di solidarietà a tutti, non sperare nella virtù di alcuni pochi.

Già solo tornare al servizio civile obbligatorio, chiedendo a tutte le giovani e i giovani residenti in Italia, con il passaggio alla maggiore età, di dedicare un periodo di tempo (anche solo sei mesi) al servizio e alla cura della comunità politica di cui si è parte, in restituzione di quanto

ni a Montecitorio dichiara ai giornalisti che il governo (presieduto allora da Romano Prodi) «vuole ficcare le mani nelle tasche degli italiani, dopo averli messi sugli attenti» («la Repubblica», 13 novembre 1996); da allora diventerà un *leit motiv* della politica economica del centrodestra: M.A. CORTELLAZZO, *Mettere le mani nelle tasche dei contribuenti. Le parole della neo-politica*, su www.treccani.it.

¹¹⁹ Sono queste le esatte parole usate dalla Presidente del consiglio Giorgia Meloni in un discorso pubblico a Catania il 26 maggio 2023: «La lotta all’evasione fiscale si fa dove sta davvero l’evasione fiscale: big company, banche, frodi sull’Iva, non il piccolo commerciante al quale vai a chiedere il pizzo di Stato». Si veda R. ARTIFONI, *Meloni, le tasse e il pizzo di Stato*, in *Volere la luna*, 6 giugno 2023.

¹²⁰ Nello stesso senso E. ROSSI, *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?*, in F. MARONE (a cura di), *La doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale*, Napoli, 2019, p. 27. Sul dovere tributario, *ex multis*, L. ANTONINI, *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, Milano, 1996; C. BUZZACCHI, *La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi costituzionali*, Milano, 2011; G. LOMBARDI, *Solidarietà politica, solidarietà economica e solidarietà sociale nel quadro del dovere costituzionale di prestazione tributaria*, in *Temi tributaria*, n. 28/1964; F. PALLANTE, *Elogio delle tasse*, Torino, 2021.

¹²¹ Nello stesso senso E. ROSSI, *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?*, cit., p. 37: «La solidarietà che si ritiene necessaria, nell’opinione prevalente, è quella “paterna”: dello Stato e degli enti pubblici nei confronti dei cittadini [...], mentre quella “fraterna” è vissuta per lo più come “beneficenza”, e quindi in una logica di spontaneità, gratuità, volontarietà lontana dalla doverosità cui la vorrebbe ancorare la Costituzione».

da essa ottenuto in termini di istruzione, cure sanitarie, assistenza sociale, sarebbe una scelta politica solo in minima parte limitativa della libertà individuale, ma fortemente educativa sotto il profilo della tessitura del legame sociale nel nome della solidarietà, e, in definitiva, del riconoscimento dell'altro¹²².

Occorre tornare ai doveri, dunque, a partire dal dovere di solidarietà in senso orizzontale inteso come inderogabile dovere costituzionale, e non come mera opzione etica. Come non sta insieme un tessuto fatto solo di trama o solo di ordito, così non ha né presente né futuro una comunità politica in cui non siano integrati in modo equilibrato diritti e doveri, libertà e responsabilità, individuo e comunità. È un assunto banale nella sua evidenza. Ma incredibilmente l'abbiamo trascurato. E «nulla a volte è più urgente di riscoprire banalità che sono andate perdute»¹²³. A partire dall'importanza del riconoscimento dell'altro.

* * *

ABSTRACT

ITA

In questo articolo, l'A. riflette sul tema del “riconoscimento dell'altro” all'interno del diritto costituzionale, a partire dal dovere inderogabile di solidarietà in tutte le sue declinazioni: verticale e orizzontale, istituzionalizzato e spontaneo. L'A. riflette anche sulle ragioni della crisi della solidarietà, soprattutto nella sua versione di dovere orizzontale, e sulla conseguente dissoluzione del legame sociale, proponendone un recupero attraverso un ritorno e una restituzione di senso ai doveri costituzionali.

¹²² *Ex art. 2 d. lgs. 40/2017 il servizio civile universale è finalizzato «alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione».*

¹²³ T. GRECO, *Prima il dovere. Una critica della filosofia dei diritti*, in S. Mattarelli (a cura di), *Il senso della Repubblica. Doveri*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 16.

EN

In this essay, the Author engages with the notion of “recognition of the other” within the context of constitutional law, starting with the unassailable obligation of solidarity in all its manifestations: vertical and horizontal, institutionalized and spontaneous. The Author further delves into the causes of the crisis of solidarity, particularly in its manifestation as a horizontal duty, and the subsequent dissolution of the social bond, proposing its recovery through a return and restitution of meaning to constitutional duties.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)